

Attualità

## Il "ravvicinamento" comunitario della fiscalità diretta (4)

4 Febbraio 2005

Rappresenta una restrizione ai movimenti di capitale ed è quindi vietato riconoscere l'esenzione dei dividendi solo se distribuiti da società stabilite sul territorio nazionale



*"Il fatto di subordinare la concessione di un vantaggio fiscale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso di azioni, come l'esenzione dei dividendi, alla condizione che i dividendi provengano da società stabilite nel territorio nazionale costituisce una restrizione ai movimenti di capitali, vietata dall'art. 1 della direttiva 88/361".*

Con tale affermazione di principio, la Corte ha affrontato, nella sentenza BGM VERKOOIJEN (C-35/98), l'importante tema della libera circolazione dei capitali, sottolineando come anche in tale contesto tornino applicabili gli stessi principi affermati in relazione alle altre libertà fondamentali sancite dal Trattato. Analizzando una fattispecie legata alla tassazione dei dividendi, inoltre, la pronuncia in commento ha svolto una funzione da traino nel processo che ha portato gli Stati membri a revisionare la normativa fiscale interna su tale tema.

Fattispecie

La fattispecie esaminata dalla Corte di giustizia europea attiene alla controversia tra il segretario di Stato delle Finanze olandesi e il Sig. Verkooijen, cittadino olandese, controversia generata dal rifiuto di accordare a quest'ultimo il beneficio di un'esenzione dall'imposta sul reddito per i dividendi azionari da lui riscossi da una società stabilita in uno Stato membro diverso dal regno dei Paesi Bassi.

Più in particolare, il Sig. Verkooijen, in sede di dichiarazione dei redditi, aveva avanzato la richiesta

di scomputare dall'imposta finale da lui dovuta la ritenuta subita al momento della distribuzione dei dividendi da parte di una società belga, pari al 25 per cento dell'importo percepito.

In base all'articolo 47b della legge olandese sull'imposta sul reddito - in vigore all'epoca dei fatti - era prevista un'esenzione per i dividendi percepiti da persone fisiche che, nei limiti di un determinato importo, avessero scontato l'imposta nei Paesi Bassi.

L'obiettivo della norma olandese era duplice: da un lato incentivare gli investimenti dei privati verso azioni domestiche - trattenendo, quindi, i capitali all'interno del territorio nazionale - e dall'altro evitare una doppia imposizione sugli utili delle società (ovvero, oltre che in capo alle società stesse, in capo ai soci al momento della distribuzione dei dividendi).

Richiamandosi alla norma in commento, l'Amministrazione finanziaria olandese, nel liquidare l'imposta sui redditi del Sig. Verkooijen, aveva ritenuto non applicabile l'esenzione dei dividendi, ritenendo che il contribuente non vi avesse diritto poiché i dividendi da lui riscossi non erano stati assoggettati all'imposta olandese.

Contro la decisione del giudice di primo grado dell'Aia, che aveva accolto la richiesta del Sig. Verkooijen, l'Amministrazione finanziaria olandese proponeva ricorso per cassazione.

Esaminata la fattispecie, il giudice di legittimità sospendeva il giudizio chiedendo alla Corte di giustizia di verificare se la norma olandese fosse in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali e con le disposizioni contenute nella direttiva 88/361/Cee che, nel recepire tale principio, imponeva agli Stati membri di sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitale.

Il giudizio della Corte di giustizia

Secondo il parere della Corte, la norma olandese in commento produceva l'effetto di *"dissuadere i cittadini di uno Stato membro che risiedono nei Paesi Bassi dall'investire i loro capitali in un altro Stato membro..."*. Aveva, inoltre, *"un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri"* in quanto costituiva per esse *"un ostacolo alla raccolta di capitali nei Paesi Bassi"* e ciò per effetto del trattamento fiscale meno favorevole riservato ai dividendi distribuiti da tali società estere ai residenti olandesi.

Ne deriva che, a giudizio della Corte, il fatto di subordinare l'esenzione dei dividendi alla condizione che essi siano distribuiti da società stabilite sul territorio nazionale, discriminando in tale modo quelli erogati da società residenti in un altro Paese dell'Unione europea, *"costituisce una restrizione ai movimenti di capitale, vietata dall'art. 1 della direttiva 88/361"*.

Nell'esaminare gli eventuali motivi oggettivi di interesse generale idonei a giustificare la normativa olandese in tema di dividendi, la Corte di giustizia ha precisato che la giustificazione rappresentata dall'intento di promuovere l'economia del Paese - avanzata dal governo olandese - non poteva essere accolta, in quanto *"un obiettivo di natura economica non può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato"*.

Parimenti inaccettabile è stata ritenuta la giustificazione fondata sulla perdita di introiti che la concessione dell'esenzione avrebbe comportato per il fisco olandese. In proposito, infatti, la Corte di giustizia ha più volte avuto modo di precisare - anche in occasione delle sentenze Lankhorst-Hohorst (C-324/00) e Saint-Gobain, ZD (C-307-97) esaminate - che la *"riduzione di entrate fiscali non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento in linea di principio in contrasto con una libertà fondamentale"*.

La sentenza in esame, data la sua importanza, ha avuto un forte impatto sia in dottrina che in giurisprudenza. Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha affrontato l'importante tema della libera circolazione dei capitali, estendendo anche a tale assunto i principi acquisiti nell'ambito delle altre libertà fondamentali.

Essa, inoltre, nel vietare qualsiasi discriminazione in materia di tassazione dei dividendi legata alla residenza della società che li distribuisce, ha dato impulso a un processo di modifica e di adeguamento delle legislazioni degli Stati membri in tale ambito. Ne sono esempio la *Loi finance* del 2002, con la quale il governo francese ha esteso il trattamento fiscale favorevole prima riconosciuto ai soli investimenti in società francesi a tutte le società aventi sede nell'Unione europea, nonché la normativa italiana a oggi in vigore in materia di tassazione dei dividendi, che, come noto, prevede una percentuale di esclusione dalla formazione del reddito imponibile del socio in relazione agli utili distribuiti da società di capitali, siano esse residenti o non residenti nel territorio italiano.

4 - fine

di

**Manuela Norcia**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/ravvicinamento-comunitario-della-fiscalita-diretta-4>